

CIRCOLARE N. 3/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

PER LA CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE SUI FINANZIAMENTI RELATIVI
ALLA PARTECIPAZIONE DI IMPRESE ITALIANE IN SOCIETA' O IMPRESE
ALL'ESTERO AI SENSI DELLA LEGGE 24.4.1990 N.100, ART. 4.

TESTO COORDINATO

ROMA, 1 settembre 2026

INDICE

PARTE I	MODALITA' GENERALI PER LA CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE	
1.	Soggetti beneficiari	Pag. 4
2.	Finanziamenti ammissibili all'agevolazione	4
3.	Importo agevolabile dei finanziamenti	4
4.	Limite di importo dei finanziamenti agevolabili	5
5.	Definizione di piccola e media impresa	5
6.	Determinazione dell'intensità di aiuto	5
7.	Caratteristiche dei finanziamenti ammissibili all'agevolazione	6
8.	Contributo agli interessi	6
PARTE II	ISTRUTTORIA DELLE OPERAZIONI AGEVOLABILI	
1.	Domanda di ammissione all'agevolazione	7
2.	Assegnazione del numero di posizione	7
3.	Termine per l'accoglimento della domanda	7
4.	Codice Unico di Progetto (CUP)	8
5.	Decadenza delle domande di ammissione all'agevolazione	8
6.	Comunicazione di accoglimento della domanda	8
7.	Stipula del contratto di finanziamento	8
PARTE III	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	
1.	Decorrenza dell'intervento agevolativo	9
2.	Domanda di erogazione del contributo	9
3.	Modalità di calcolo del contributo	9
4.	Modalità di erogazione del contributo	9
5.	Maggiorazioni	10
6.	Termine di utilizzo	10
PARTE IV	ALTRE DISPOSIZIONI	
1.	Controlli	11
2.	Variazioni	11
3.	Proroghe del termine di utilizzo	11
4.	Mancato o ritardato pagamento	11
5.	Cessioni di quote tra imprese italiane	11
6.	Cessazione, rinuncia o revoca dell'intervento agevolativo	11
7.	Foro competente	12

ALLEGATI

- All. 1 Modulo di domanda di agevolazione
- All. 2 Parametri per la definizione di piccola e media impresa
- All. 3 Calcolo dell'intensità di aiuto
- All. 4 Circolare antimafia
- All. 5 Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003
- All. 6 Modulo di domanda di erogazione del contributo agli interessi
- All. 7 Modulo per l'erogazione semestrale
- All. 8 DSAN ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 attestante l'assolvimento dell'obbligo assicurativo

CIRCOLARE PER LA CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE SUI FINANZIAMENTI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE DI IMPRESE ITALIANE IN SOCIETA' O IMPRESE ALL'ESTERO AI SENSI DELLA LEGGE 24.4.1990 N.100, ART. 4, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

La presente Circolare, approvata dal Comitato Agevolazioni (di seguito Comitato) istituito presso la SIMEST S.p.A. (di seguito SIMEST), definisce i criteri, le modalità e le procedure per poter accedere all'agevolazione prevista per i finanziamenti relativi alla partecipazione di imprese italiane in società o imprese all'estero, precisando quanto non espressamente evidenziato nella legge di agevolazione e nelle relative disposizioni di attuazione.

La Circolare è stata predisposta in attuazione dell'art. 8, comma 1, del decreto interministeriale n. 113 del 1° marzo 2000.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 24 aprile 1990 n. 100, art. 4
- Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143, art. 20
- Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del commercio con l'estero del 1° marzo 2000, n. 113

PARTE I

MODALITA' GENERALI PER LA CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE

1. Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono le imprese italiane che acquisiscono quote di capitale di rischio in società e imprese all'estero (in seguito imprese all'estero), in paesi diversi da quelli della Unione Europea, partecipate dalla SIMEST.

2. Finanziamenti ammissibili all'agevolazione

Sono ammissibili all'agevolazione i finanziamenti, concessi da soggetti, italiani o esteri, autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, per l'acquisizione di quote di capitale di rischio in imprese all'estero sia di nuova costituzione sia già costituite, in quest'ultimo caso sia attraverso la sottoscrizione di aumenti di capitale sia attraverso l'acquisto da terzi di azioni o quote. Detti terzi, siano essi soggetti di diritto italiano o estero, non devono essere collegati in alcun modo all'acquirente.

Qualora i soggetti beneficiari acquisiscano quote di capitale di rischio aggiuntive in imprese all'estero già partecipate, l'ammissione all'agevolazione dei finanziamenti a fronte delle quote aggiuntive è subordinata all'avvenuto totale versamento delle quote precedenti.

L'acquisizione di quote di capitale di rischio da parte dei soggetti beneficiari deve essere successiva alla data della delibera di assunzione della partecipazione da parte della SIMEST e può avvenire a fronte di apporti sia in denaro che in natura.

Sono agevolabili i versamenti o gli apporti effettuati entro due anni dalla data di concessione dell'agevolazione.

Al fine di consentire la valutazione della congruità degli apporti in natura, il richiedente deve produrre una perizia giurata o una valutazione di una società specializzata. La SIMEST può disporre una ulteriore perizia o valutazione il cui costo è a carico dell'impresa richiedente.

In relazione al momento dell'acquisizione della quota di capitale di rischio da parte dei soggetti beneficiari, occorre tenere presente:

- nel caso di impresa all'estero di nuova costituzione, la quota si intende acquisita nel momento in cui detta impresa abbia acquistato piena personalità giuridica ed i soggetti beneficiari abbiano effettuato il primo versamento al capitale della stessa;
- nel caso di impresa all'estero già costituita e di acquisizione attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale, la quota si intende acquisita nel momento in cui la delibera di aumento del capitale dell'impresa all'estero abbia piena efficacia giuridica ed i soggetti beneficiari abbiano effettuato il primo versamento in relazione a detto aumento;
- nel caso di impresa all'estero già costituita e di acquisizione attraverso l'acquisto da terzi di azioni o quote, la quota si intende acquisita nel momento in cui i soggetti beneficiari acquistano la qualità di soci.

Non sono ammissibili all'agevolazione i finanziamenti che beneficiano di altre provvidenze pubbliche finalizzate ad agevolare la stessa acquisizione, fatta eccezione per gli interventi finanziari comunitari o resi disponibili da organismi internazionali operanti nel settore della promozione degli investimenti all'estero.

3. Importo agevolabile dei finanziamenti

L'importo agevolabile dei finanziamenti, nei limiti di cui ai successivi punti 4 e 6, è fissato in misura non superiore al controvalore in Euro del 90% della prevista quota di partecipazione dell'impresa italiana richiedente fino al 51% del capitale dell'impresa estera. Qualora la quota di partecipazione superi il 51%, l'importo agevolabile risulta quindi pari al 90% del 51% del capitale dell'impresa estera.

Ove più imprese italiane partecipanti al capitale di una stessa impresa estera con una quota complessiva di partecipazione superiore al 51% del capitale richiedano l'agevolazione, la stessa viene proporzionalmente determinata sulla base dei rispettivi apporti, nel rispetto comunque dei limiti di cui ai punti 4 e 6.

Nel caso in cui un'impresa italiana presenti domanda di agevolazione relativamente ad un aumento di capitale, l'importo massimo agevolabile è pari al 90% della partecipazione al suddetto aumento, purché non superiore al 90% del 51% del capitale complessivo dell'impresa estera, comprensivo dell'aumento (detenuto dalla stessa impresa e/o da altri soci italiani o esteri, sia imprese che persone fisiche). Nel computo del limite del 90% del 51% del capitale complessivo si tiene conto di eventuali importi già agevolati dal Comitato a favore della stessa impresa richiedente per la medesima iniziativa, detraendone, nel caso, l'importo eccedente.

Per il computo del limite del 51% non viene in nessun caso considerato l'importo della quota di partecipazione della SIMEST nell'impresa estera.

Ai fini del calcolo dell'importo massimo dei finanziamenti in Euro e dell'intensità d'aiuto di cui al punto 6, il tasso di cambio applicabile è quello vigente 15 giorni lavorativi prima della data di delibera della concessione dell'agevolazione.

I tassi di cambio sono quelli rilevati, per ciascuna giornata lavorativa, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema Europeo delle Banche Centrali e divulgati dalla Banca d'Italia tramite circuito informativo telematico.

Qualora la documentazione relativa all'impresa all'estero indichi una valuta diversa da quella del paese in cui la stessa è costituita, la valuta di riferimento, ai fini del calcolo del controvalore in Euro della partecipazione, è quella che si evince da tale documentazione.

4. Limite di importo dei finanziamenti agevolabili

L'importo massimo dei finanziamenti ammissibili all'agevolazione è pari a:

- 40 milioni di euro per singolo progetto di investimento e per richieste di agevolazione pervenute nel medesimo anno solare;
- 80 milioni di euro per Gruppo economico (inteso come insieme di imprese i cui bilanci rientrano in uno stesso bilancio consolidato) e per richieste pervenute nel medesimo anno solare.

5. Definizione di piccola e media impresa

Per poter effettuare la verifica dell'intensità massima di aiuto di cui al successivo punto 6, è necessario stabilire la dimensione dell'impresa richiedente, sulla base dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria riportati all'Allegato 2.

6. Determinazione dell'intensità di aiuto

L'importo agevolabile del finanziamento deve essere ridotto qualora lo stesso porti a superare l'intensità massima di aiuto consentita dalla normativa dell'Unione Europea, determinata nelle percentuali del 5,67%, 7,5% e 15% dell'investimento complessivo dell'impresa all'estero rispettivamente per le grandi, medie e piccole imprese.

Il calcolo dell'intensità di aiuto viene effettuato sulla base delle modalità e criteri di cui all'Allegato 3.

Qualora la percentuale riscontrata risulti superiore a quella ammissibile, l'importo agevolabile del finanziamento viene conseguentemente ridotto fino a ricondurre la percentuale di intensità di aiuto nella norma.

Per la determinazione dell'investimento complessivo i criteri cui fare riferimento sono, in linea di principio, i seguenti:

- nel caso di impresa all'estero di nuova costituzione, l'investimento complessivo è pari all'investimento fisso più il circolante;
- nel caso invece di impresa all'estero già costituita, l'investimento complessivo è pari al valore

della stessa impresa, calcolato sulla base del patrimonio netto (eventualmente rettificato) maggiorato degli investimenti aggiuntivi, incluso il relativo circolante.

Il valore dell'investimento complessivo deve essere dichiarato dall'impresa richiedente. È comunque facoltà della SIMEST di utilizzare i documenti e gli eventuali altri elementi di valutazione già acquisiti ai fini dell'assunzione della partecipazione di competenza, eventualmente richiedendo anche una valutazione tecnica di una società specializzata.

Nel caso di più finanziamenti relativi ad una medesima iniziativa da parte della stessa impresa richiedente o da parte di più imprese appartenenti al medesimo gruppo economico (i cui bilanci rientrano in uno stesso bilancio consolidato), ai fini del calcolo dell'intensità massima di aiuto, viene preso in considerazione l'ammontare complessivo dei finanziamenti per i quali viene richiesta l'agevolazione. Pertanto, se l'agevolazione su tali finanziamenti viene richiesta e quindi concessa in tempi diversi, al momento della seconda e delle successive agevolazioni il calcolo dell'intensità di aiuto viene effettuato sull'importo complessivo dei finanziamenti e dell'investimento. Qualora alle date di ammissione all'agevolazione siano vigenti tassi di attualizzazione diversi, il calcolo viene effettuato al tasso risultante dalla media dei suddetti tassi, ponderata per gli importi richiesti.

Qualora l'intensità di aiuto sia da ricondurre nella norma, la riduzione viene effettuata sull'ultimo finanziamento ammesso all'agevolazione.

7. Caratteristiche dei finanziamenti ammissibili all'agevolazione

7.1. Valuta di denominazione

I finanziamenti devono essere denominati in Euro.

7.2. Durata

La durata massima dei finanziamenti non può eccedere gli 8 anni a partire dalla data della prima erogazione, compreso un periodo massimo di utilizzo e preammortamento di 3 anni.

7.3. Tasso di interesse

Il tasso di interesse del finanziamento è liberamente concordato tra l'impresa richiedente e la banca finanziatrice.

7.4. Modalità di rimborso

Il rimborso in linea capitale deve avvenire in rate semestrali, posticipate e consecutive, la prima delle quali scadente a sei mesi dal termine del periodo di utilizzo e preammortamento. Le rate devono essere calcolate sulla base di un piano di ammortamento a quote costanti di capitale oppure sulla base di un piano di ammortamento a rata costante (capitale + interessi).

Le quote interessi nel periodo di preammortamento devono essere corrisposte alle scadenze semestrali corrispondenti per giorno e mese a quelle previste per le rate in linea capitale.

8. Contributo agli interessi

8.1 Tasso di contribuzione

Il tasso di contribuzione è pari al 50% del tasso di riferimento, determinato ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 902/76 per il credito agevolato al settore industriale, in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento. Tale tasso è utilizzato ai fini del calcolo del contributo agli interessi e rimane fisso per tutta la durata dell'agevolazione.

8.2 Valuta di denominazione

Il contributo agli interessi è erogato in Euro.

PARTE II

ISTRUTTORIA DELLE OPERAZIONI AGEVOLABILI

1. Domanda di ammissione all'agevolazione

La domanda di ammissione all'agevolazione deve essere presentata dall'impresa alla SIMEST utilizzando l'apposito modulo (Allegato 1) o in conformità ad esso, corredata della documentazione in esso indicata e sottoscritta con firma digitale o autografa (corredata in tal caso dal documento di riconoscimento del soggetto firmatario).

Tale domanda può essere presentata anche prima della data della delibera del Consiglio di Amministrazione della SIMEST di partecipazione nell'impresa all'estero, e comunque non oltre 3 mesi dopo la stessa data.

Al fine di favorire l'impresa nella presentazione della domanda, con la comunicazione della suddetta delibera di partecipazione la SIMEST invia all'impresa anche il modulo di domanda di cui all'Allegato 1, già pre-compilato con i dati in suo possesso. Una volta verificato, eventualmente aggiornato, completato e sottoscritto, il modulo viene restituito dall'impresa alla SIMEST.

Qualora l'impresa intenda presentare la domanda prima della data della delibera di partecipazione, essa può compilare interamente il modulo o chiedere anticipatamente alla SIMEST l'invio del modulo pre-compilato.

Considerato che la concessione delle agevolazioni è assoggettata alle disposizioni in materia di antimafia, il richiedente deve trasmettere alla SIMEST, quando necessario, la documentazione di cui all'Allegato 4.

La concessione delle agevolazioni è inoltre consentita solo in caso di intervenuto adempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Al riguardo, la verifica circa l'assolvimento dell'obbligo assicurativo verrà effettuata da SIMEST mediante il rilascio da parte del richiedente di un'apposita Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 attestante l'assolvimento dell'obbligo assicurativo, secondo il modello riportato in Allegato 8.

La SIMEST, in conseguenza di specifiche esigenze istruttorie, può richiedere, in aggiunta al modulo di domanda e alla documentazione allegata allo stesso, integrazione di dati e documenti, nonché chiarimenti.

2. Assegnazione del numero di posizione

La SIMEST assegna alle domande pervenute un numero di posizione progressivo e comunica in forma scritta (email, PEC o raccomandata a/r) entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione delle domande, ai soggetti richiedenti, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria.

La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle domande è quella della ricezione da parte della SIMEST; la documentazione che perviene dopo le ore 17.00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo bancario successivo.

3. Termine per l'accoglimento della domanda

Le domande di ammissione all'agevolazione sono sottoposte alle determinazioni del Comitato, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, se complete della documentazione elencata nel modulo di domanda (Allegato 1) – comprese eventualmente le informazioni prefettizie – e della delibera del Consiglio di Amministrazione della SIMEST contenente le condizioni ed i termini della partecipazione nell'impresa all'estero.

Le domande sono sottoposte alle deliberazioni del Comitato entro il termine di 6 mesi dalla data di

completamento della documentazione.

La delibera di concessione dell'agevolazione è subordinata all'esistenza di disponibilità impegnabili a carico dell'apposito Fondo contributi.

Ove le disponibilità finanziarie del Fondo siano insufficienti rispetto alle domande presentate, il Comitato provvede ad accogliere prioritariamente le domande avanzate dalle imprese in possesso di certificazione di qualità del prodotto o dell'azienda. In caso di domande presentate contemporaneamente da più imprese in possesso di certificazione di qualità, si farà riferimento al numero di protocollo di arrivo.

4. Codice Unico Progetto

La concessione dell'agevolazione è soggetta alla disciplina del Codice Unico di Progetto, di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e s.m.i., comunicato da SIMEST al Richiedente in fase di accoglimento della domanda e che dovrà necessariamente essere riportato sui documenti amministrativi e contabili relativi a progetti d'investimento pubblico, ed utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi interessati ai suddetti progetti.

In particolare, il Codice Unico di Progetto deve essere indicato nei moduli di domanda di erogazione del contributo agli interessi ai sensi della Legge 100/90, nonché nelle causali dei bonifici disposti dall'impresa alla banca per il pagamento degli interessi relativi al finanziamento bancario oggetto dell'agevolazione. Qualora il pagamento sia effettuato con modalità diverse dal bonifico, il Codice Unico di Progetto deve essere riportato nel relativo flusso di pagamento.

Il Codice Unico di Progetto deve altresì risultare dalle contabili prodotte dalla banca in relazione ai suddetti pagamenti.

In caso di mancata indicazione o di non corrispondenza del Codice Unico di Progetto, SIMEST non procede alla corresponsione del contributo relativo alla richiesta di erogazione.

5. Decadenza delle domande di ammissione all'agevolazione

Le domande di ammissione decadono d'ufficio qualora la documentazione prevista nel modulo di domanda, le integrazioni di dati e documenti, nonché i chiarimenti richiesti, non pervengano entro il termine di 6 mesi dalla data di richiesta della SIMEST, salvo che il termine non venga interrotto per giustificati motivi approvati dalla stessa SIMEST.

6. Comunicazione di accoglimento della domanda

La SIMEST comunica in forma scritta (e-mail, PEC o raccomandata a/r), alle imprese richiedenti, l'ammissione all'agevolazione e le relative condizioni ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la domanda, entro 10 giorni dalla data della delibera del Comitato.

Con l'ammissione all'agevolazione la SIMEST comunica altresì il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'erogazione del contributo agli interessi ed il Codice CUP assegnato all'operazione.

7. Stipula del contratto di finanziamento

Il contratto di finanziamento tra l'impresa e la banca finanziatrice deve essere stipulato non oltre 6 mesi dalla delibera di concessione dell'agevolazione da parte del Comitato, salvo i casi in cui il Comitato approvi una proroga di detto termine sulla base di richiesta motivata da parte dell'impresa.

PARTE III

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Decorrenza dell'intervento agevolativo

L'intervento agevolativo decorre dalla data di ciascuna erogazione del finanziamento sempreché:

- a) sia stata perfezionata o persista l'acquisizione della partecipazione della SIMEST;
- b) l'impresa richiedente abbia effettuato i versamenti o gli apporti della quota di capitale di rischio nell'impresa all'estero;
- c) l'impresa abbia trasmesso la necessaria documentazione prevista nel modulo di domanda (Allegato 1).

Conseguentemente, qualora anche uno solo degli eventi sopra indicati sia successivo all'erogazione del finanziamento, l'intervento agevolativo decorre dalla data di tale successivo evento.

In ogni caso, i versamenti o gli apporti dell'impresa richiedente sono agevolabili in quanto effettuati entro due anni dalla data di concessione dell'agevolazione.

2. Domanda di erogazione del contributo

La domanda di erogazione del contributo agli interessi deve essere effettuata in corrispondenza dell'erogazione di ciascun utilizzo del finanziamento da parte della banca concedente e deve essere presentata dall'impresa alla SIMEST, utilizzando l'apposito modulo (Allegato 6) recante l'indicazione del Codice CUP o in conformità ad esso, completa della documentazione necessaria. Tale domanda deve pervenire alla SIMEST in data successiva alla comunicazione dell'ammissione all'agevolazione ed almeno 30 giorni antecedenti la data di scadenza del primo periodo di pagamento degli interessi.

Qualora la domanda di erogazione non sia corredata della documentazione completa e regolare, la SIMEST entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di erogazione può chiedere chiarimenti, rettifiche o eventuale documentazione aggiuntiva.

3. Modalità di calcolo del contributo

Il contributo agli interessi è corrisposto all'impresa, anche per il tramite della banca finanziatrice, in misura pari al 50% del tasso di riferimento in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento ed è erogato in Euro.

Il tasso di riferimento di cui sopra deve intendersi espresso in termini di tasso effettivo annuo posticipato. Pertanto, per il calcolo dei contributi, da effettuare sull'importo in essere del finanziamento, il tasso di contribuzione, pari al 50% del tasso di riferimento, viene trasformato in equivalente tasso nominale annuo corrisposto in via semestrale posticipata.

Sarà cura della SIMEST inviare all'impresa richiedente il piano dell'intervento agevolativo relativo a tutta la durata del rimborso del finanziamento, nei limiti dell'importo ammesso all'agevolazione, all'atto di ciascuna erogazione del finanziamento, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del modulo di domanda e della relativa documentazione, completa e regolare, di cui all'Allegato 6.

4. Modalità di erogazione del contributo

Il contributo viene erogato, in via semestrale posticipata, sia nel periodo di preammortamento che nel successivo periodo di rimborso, sulla base delle rate interessi del finanziamento concesso all'impresa. Per il computo dei giorni viene utilizzato l'anno commerciale (360/360).

Il contributo agli interessi viene erogato non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione dell'impresa richiedente, attestante tra l'altro l'avvenuto pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento del finanziamento, redatta secondo il modulo per l'erogazione semestrale, di cui all'Allegato 7.

Per ciascuna scadenza, il contributo non viene erogato se di importo inferiore a Euro 50,00.

A norma di legge, il contributo sugli interessi è erogato al netto della ritenuta d'acconto, attualmente prevista in misura pari al 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 600/73.

5. Maggiorazioni

Le maggiorazioni da corrispondere in caso di ritardato pagamento delle somme per contributo agli interessi sono calcolate in regime di capitalizzazione semplice su base 360/360.

Per il calcolo delle maggiorazioni il tasso da utilizzare è l'Euribor ad un mese determinato con riferimento al momento in cui dette maggiorazioni sono dovute. Il tasso preso a base per il suddetto calcolo è applicato con periodicità mensile; pertanto, per i periodi di maggiorazione superiori al mese i tassi applicabili sono quelli vigenti il primo giorno di ciascun periodo successivo.

6. Termine di utilizzo

L'erogazione del finanziamento deve avvenire entro il periodo di preammortamento, che non potrà superare i 3 anni dalla data della prima erogazione.

PARTE IV

ALTRE DISPOSIZIONI

1. Controlli

È riservata al Comitato la possibilità di disporre controlli anche a campione sulle operazioni oggetto di agevolazioni, secondo un programma di controlli deliberato all'inizio di ciascun anno.

L'attività di controllo deliberata dal Comitato può essere eseguita dal Ministero delle Attività Produttive - Dipartimento per l'Internazionalizzazione - o da altre Amministrazioni pubbliche competenti in materia.

2. Variazioni

Le imprese sono tenute a comunicare tempestivamente alla SIMEST ogni evento che possa determinare una modifica delle condizioni dell'intervento agevolativo.

3. Proroghe del termine di utilizzo

Eventuali proroghe del termine di utilizzo, comunque non oltre il termine di cui al punto 6 della Parte Iii, devono essere approvate dalla SIMEST sulla base di richieste motivate da parte dell'impresa.

Nel caso in cui non sia pervenuta alla SIMEST entro 2 mesi dal termine del periodo di utilizzo, domanda di proroga o comunicazione attestante l'erogazione a saldo del finanziamento entro il suddetto termine, l'intervento agevolativo sulle quote di finanziamento non utilizzate decade d'ufficio.

4. Mancato o ritardato pagamento

Il mancato o ritardato pagamento, anche di una sola rata del finanziamento, deve essere comunicato dall'impresa entro 30 giorni successivi alla prevista data di pagamento.

5. Cessione di quote tra imprese italiane

Nel caso in cui un'impresa italiana sia già beneficiaria del contributo e intenda cedere la propria quota di partecipazione ad un'altra impresa italiana (appartenente o no allo stesso gruppo economico), quest'ultima può subentrare nell'agevolazione previa approvazione da parte della SIMEST.

6. Cessazione, rinuncia o revoca dell'intervento agevolativo

L'intervento agevolativo cessa, a decorrere dalle date dei rispettivi eventi, in caso di:

- a) estinzione anticipata del finanziamento, decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del relativo contratto per qualsiasi causa;
- b) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria o fallimento o altra procedura concorsuale che comporti la cessazione dell'attività;
- c) disinvestimento della quota di partecipazione finanziata;
- d) cessazione della partecipazione della SIMEST nell'impresa all'estero nell'ipotesi di inadempimento da parte dell'operatore italiano dei relativi obblighi contrattuali assunti nei confronti della SIMEST stessa.

I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare alla SIMEST, con la massima tempestività, il verificarsi di detti eventi.

Nel caso in cui il contributo agli interessi sia stato concesso o erogato in assenza di uno o più requisiti per fatti imputabili all'impresa richiedente e non sanabili, il Comitato delibera la revoca, totale o parziale, del contributo, nonché del relativo codice CUP. Tale revoca comporta la restituzione, entro i termini stabiliti dallo stesso Comitato, del contributo eventualmente erogato, con applicazione degli interessi, dalla data di ciascuna erogazione a quella di effettivo riaccredito, al tasso utilizzato dalla Banca Centrale Europea sulle operazioni di rifinanziamento principali, vigente alla data di ciascuna erogazione maggiorato di cinque punti percentuali ed una sanzione amministrativa pecuniaria da due

a quattro volte l'importo indebitamente fruito.

Nel caso in cui il contributo agli interessi sia stato concesso o erogato in assenza di uno o più requisiti per fatti non imputabili all'impresa richiedente, il Comitato delibera la revoca totale o parziale del contributo, nonché del relativo codice CUP. Tale revoca comporta la restituzione, entro i termini stabiliti dallo stesso Comitato del contributo eventualmente erogato con applicazione degli interessi, dalla data di ciascuna erogazione a quella di effettivo riaccredito, al tasso utilizzato dalla Banca Centrale Europea sulle operazioni di rifinanziamento principali vigente alla data di ciascuna erogazione.

Inoltre, l'intervento agevolativo può essere revocato su disposizione del giudice competente in applicazione delle sanzioni amministrative interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, emanato in attuazione dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

In tal caso il contributo eventualmente erogato deve essere restituito sulla base di quanto sopra stabilito per fatti imputabili all'impresa richiedente.

7. Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.